



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Roma

Terza Sezione Lavoro

La Corte composta dai signori magistrati:

dr. Vito Francesco Nettis	Presidente
dr. ssa Maria Gabriella Marrocco	Consigliere
dr. Giovanni Boeri	Consigliere estensore

a seguito di trattazione scritta ex articolo 83, comma settimo, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 convertito in legge n. 27/2020 come successivamente modificato dall'art. 221 ella l. 77/2020 di conversione del dl 34/2020 con termine di efficacia poi prorogato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 390 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 ;

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9170/2018 pubblicata il 23.1.2019;

pendente tra

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Carla Attanasio ;

appellante

e

BERARDICURTI Ezio, CIAMEI Enrico, SALVATORI Paolo, TROVALUSCI Giampiero, RAMPA Edmondo, KRAUSHAAR Lucio, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto e Paolo Boer;

appellati

Conclusioni delle parti:

come da rispettivi atti introduttivi e da note depositate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con ricorso tempestivamente depositato, l'INPS ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando su ricorso proposto dagli odierni appellati, ha accolto la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto degli stessi, titolari di pensione erogata dal cd Fondo Volo, a vedersi calcolato il contributo di solidarietà ex art.24, comma 21, D.L. 201/2011 sulla sola parte di pensione eccedente quella che, a parità di retribuzione e contribuzione, sarebbe spettata ad un iscritto al regime generale e, conseguentemente alla restituzione del contributo di solidarietà prelevato sulla parte eccedente .

Si sono costituiti gli appellati, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.

La causa è stata decisa nelle forme della trattazione scritta mediante deposito del dispositivo in data 1.12.2021.

2) Sostiene l'appellante con un solo complesso motivo che ha errato il Tribunale nella interpretazione dell'art.24, comma 21, D.L. 201/2011. Difatti la disposizione, se correttamente intesa, prevede che detto contributo è da calcolarsi sulla quota di pensione determinata sulla anzianità contributiva maturata sino al 31.12.1995 dall'iscritto alla gestione speciale, senza alcun raffronto con quanto, a parità di retribuzione e contribuzione, sarebbe spettata ad un iscritto al regime generale.

3) Il contributo oggetto di controversia è stato introdotto dall'art. 24, comma 21, del d.l. 201/2011 il quale dispone che *" A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo "*.

La Tabella A menzionata nella disposizione in questione prevede l'applicazione di tale contributo secondo aliquote percentuali crescenti in ragione dell'anzianità contributiva di iscrizione nel Fondo alla data del 31/12/1995 (e cioè sino alla entrata in vigore dell'armonizzazione di cui alla L. 335/1995).

4) L'interpretazione della disposizione in argomento è già stata più volte esaminata da questa Corte di Appello con esiti non univoci.

Ritiene questo Collegio preferibile l'interpretazione accolta dalle sentenze numeri 923/2017, 130/2018 e 1218/2019. Si riporta di seguito la motivazione di tale pronuncia, intervenuta in una fattispecie in cui gli appellanti erano i pensionati, valendo essa a confutare le ragioni della sentenza qui impugnata e degli odierni appellati.

“Osserva la Corte che l’art. 24, comma 21, d.l. 201/2011 – nel prevedere il contributo di solidarietà per i trattamenti pensionistici determinati in base ai criteri di calcolo propri dei fondi sostitutivi dell’AGO, rispetto a quest’ultima più favorevoli – lo commisura alla “quota” di pensione corrispondente, ossia a quella del periodo di iscrizione sino al 31/12/1995, posto che dal 1/1/1996 è andata a regime l’armonizzazione voluta dalla legge n. 335/1995 (c.d. riforma Dini) ed i fondi sostitutivi hanno perduto la precedente connotazione derogatoria del regime generale.

Questo intervento legislativo persegue la finalità di riequilibrio tra le entrate e le uscite dei predetti fondi, allo scopo di assicurarne la sostenibilità finanziaria nel medio e lungo periodo.

A tal fine, ai titolari dei relativi trattamenti – la cui maggiore consistenza, coeteris paribus, riflette la specialità, e vantaggiosità, del relativo sistema previdenziale, venute meno solo alla predetta data del 1/1/1996 – è imposto un *“sacrificio” (transitorio), compensativo del “privilegio” in pregresso accordato.*

Coerente con tale ratio è la previsione secondo cui il prelievo percentuale di riequilibrio *“solidaristico”* – per la durata stabilita (sei anni) e con salvezza di un tetto *“intangibile”* (cinque volte il minimo INPS) – abbia come base imponibile *l’intera parte del trattamento (o “quota”), determinata secondo le difformi e più favorevoli modalità già proprie dei sistemi speciali, restandone esente la intera quota/parte temporalmente successiva (di valore ormai corrispondente a quello dell’assicurazione generale).*

La tesi degli appellanti, secondo cui la base imponibile dovrebbe essere intesa come limitata alla sola differenza esistente, in seno alla prima quota, fra il trattamento in pagamento e quello (puramente virtuale), che sarebbe spettato in originaria applicazione dei criteri AGO, non può essere condivisa, in quanto implica *l’individuazione di una “sotto-quota” del tutto estranea alla lettera della norma.*

A questa esegesi, peraltro, si oppone pure altra parte del testo legislativo: la tabella A allegata al decreto legge, che stabilisce la misura del contributo, lo gradua secondo aliquote percentuali crescenti in funzione *dell’anzianità contributiva* maturata nel fondo sino al 31/12/1995 (0,3% per le iscrizioni di durata compresa tra i 5 e i 15 anni, 0,6% per quelle da 15 a 25 anni, 1% oltre i 25 anni).

Ciò dimostra che direttamente e solo siffatta anzianità (in rapporto alla sua maggiore o minore estensione temporale) – e non già il diverso ammontare dello *scostamento tra la pensione “speciale” e quella A.G.O.* – è ritenuta indice (secondo il principio di *“progressività”*) dell’effettiva capacità contributiva ai fini del prelievo oggetto di lite.

Quest’ultimo, ancorché riferito agli interi trattamenti pensionistici “di privilegio”, sottrae loro (mercé le aliquote sopra indicate) una minima parte del plusvalore ad essi sotteso, sicché assicura il fine compensativo, di ragionevole (parziale) riequilibrio delle gestioni interessate, e, suo tramite, quello di razionalizzazione e di riconduzione ad equità del sistema previdenziale nel suo complesso.

Il fatto che il pensionato, assoggettato al contributo di solidarietà, percepisca, in *quota/parte (in relazione all'anzianità contributiva ante 1996), un trattamento di maggior favore, rispetto a quello del pensionato "comune", costituisce il presupposto logico della disposizione, il cui venir meno (ove, in casi limite, riscontrato) ne precluderebbe del tutto l'applicazione, senza che ciò alteri le raggiunte conclusioni in ordine alla corretta determinazione della base imponibile del contributo stesso.*

La possibilità che la regolamentazione propria del Fondo volo abbia determinato in concreto, nel periodo sino al 31/12/1995, un trattamento meno favorevole rispetto *all'AGO è stata peraltro prospettata dagli appellanti in modo generico. Una tale evenienza non è stata infatti dimostrata in concreto (tramite ad es. un confronto specifico tra le prestazioni rispettivamente spettanti nel periodo di riferimento) ma prospettata solo come astrattamente possibile sulla base di alcuni elementi in tesi sfavorevoli rispetto al regime dell'AGO (in particolare la diversa e meno ampia nozione di retribuzione imponibile e la successiva parificazione con tale regime, peraltro solo a partire dal 1.1.1995, del coefficiente di rendimento) elementi che, proprio in quanto inseriti in un contesto normativo comunque più favorevole per gli iscritti al Fondo volo, non possono ritenersi sufficienti a riscontrare quanto sostenuto in proposito dagli appellanti. L'ampia discrezionalità, di cui gode il legislatore nella conformazione (anche diacronica) delle diverse gestioni di previdenza obbligatoria, nonché nell'apprezzamento dei loro equilibri (interni ed esterni), rende infine manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità, relativi all'omesso assoggettamento al prelievo di solidarietà di categorie ulteriori di pensioni (quelle erogate dalle forme esclusive dell'A.G.O., o dalla gestione dipendenti pubblici), pur in ipotesi più favorevoli di quelle dell'assicurazione generale INPS".*

5) L'appello può pertanto essere accolto.

I contrasti giurisprudenziali in materia giustificano la integrale compensazione delle spese del doppio grado.

P. Q.M.

La Corte in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, respinge le domande di cui al ricorso di primo grado e compensa integralmente le spese del doppio grado.

Così deciso l'1.12.2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente